



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Ufficio delle esecuzioni immobiliari

Il giudice delle esecuzioni immobiliari,
visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
sentito il Presidente del Tribunale di Siena,
ritenuto, anche in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica legata al COVID-19, di dover integrare e/o modificare i propri provvedimenti resi il 9 marzo 2020;
ritenuto, infatti, che il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale suggeriscano di limitare le attività già delegate agli ausiliari e suscettibili di comportare contatti con il pubblico anche oltre il termine del 3 aprile 2020;
considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
ritenuto di poter fare riferimento alla suddetta durata dello stato di emergenza per individuare il *dies ad quem* fino al quale appare ragionevole interrompere gli esperimenti di vendita, anche in considerazione del tempo occorrente all'adempimento delle attività preliminari a cura degli ausiliari e/o della cancelleria (visite, ricezione delle buste, ecc.);

DISPONE

che, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega già emesse i professionisti delegati procedano senza ritardo all'annullamento degli esperimenti di vendita tutti, eventualmente **già fissati fino al 31 luglio 2020**, aggiornando il PVP in conformità;
che i professionisti delegati provvedano, nel prosieguo, a richiedere nuova data all'istituto di vendite giudiziarie (per il tramite dell'indirizzo di PEC già specificato in ordinanza), il quale non potrà indicarne **di anteriori al primo settembre 2020**;
che la cancelleria ed i professionisti delegati non accettino più il deposito di buste in relazione ad esperimenti di vendita già indetti **fino al 31 luglio 2020**, concordando con gli stessi depositanti le modalità della restituzione;
che il custode giudiziario **sospenda fino al 30 giugno 2020** - salva espressa autorizzazione che questo giudice dovesse rendergli all'esito di motivata istanza - ogni accesso presso gli immobili staggiti, nonché l'attuazione degli ordini di liberazione;
solo al termine del periodo di sospensione, il custode potrà comunicare la nuova data di attuazione agli occupanti od ai terzi proprietari di beni mobili anche per le vie brevi;
che il professionista delegato, il gestore della vendita telematica e l'IVG diano notizia del presente provvedimento per quanto concerne gli adempimenti ed i canali pubblicitari agli stessi rispettivamente demandati in relazione all'art. 490

c.p.c. (con esclusione, per il solo IVG, della pubblicità cartacea) e sospendano, comunque e sin d'ora, la pubblicità della vendita relativa agli esperimenti già indetti **fino al 31 luglio 2020**;

che la Cancelleria dia sollecita comunicazione del presente provvedimento al custode giudiziario IVG, al gestore delle vendite telematiche Zucchetti Software Giuridico s.r.l. ed agli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed al Consiglio Notarile per la più **ampia ed immediata diffusione**, a cura delle rispettive Segreterie, **a tutti gli iscritti**, dandone altresì affissione all'esterno della cancelleria medesima, all'ingresso del Tribunale Civile, nonché all'esterno della sala "Limonaià";

che la Cancelleria dia sollecita comunicazione del presente provvedimento ai professionisti delegati nominati e non aventi sede nel circondario del Tribunale di Siena e/o non appartenenti ai suddetti Ordini e Consigli di Siena;

che ogni singolo professionista delegato provveda al deposito in PCT del medesimo, nei dieci giorni dalla ridetta comunicazione, in ogni fascicolo a lui delegato.

Siena, 18 marzo 2020

Il giudice delle esecuzioni immobiliari
Dott. Flavio Mennella